

Sintesi del Regolamento di Conciliazione Parmalat.

Intesa Sanpaolo in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.

Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Ctcu, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Premessa.

I Clienti che hanno acquistato titoli di società coinvolte nei default hanno caratteristiche socio/economiche e comportamenti molto difformi e spaziano dal piccolo risparmiatore inesperto all'investitore sofisticato che agisce in tutta consapevolezza nell'effettuare i propri investimenti.

Analogamente i Clienti si differenziano per la loro propensione al rischio e mentre alcuni effettuano abitualmente "scommesse", altri molto raramente mettono a rischio il proprio patrimonio. Siamo convinti che i gestori del Gruppo Intesa Sanpaolo abbiano operato correttamente nel rispetto delle normative al momento vigenti e delle volontà espresse dai Clienti.

Per questo si è deciso di non procedere a un rimborso generalizzato, ma di esaminare caso per caso la situazione dei singoli Clienti e di valutare l'eventualità di un rimborso sulla base di criteri oggettivi predefiniti.

Disposizioni generali.

Le Associazioni dei Consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Ctcu, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, definiscono di comune accordo con il Gruppo Intesa Sanpaolo la Procedura di Conciliazione di seguito illustrata e ispirata ai principi contenuti nelle Raccomandazioni UE 1998/257 e 2001/310 di indipendenza, trasparenza, contraddittorio, legalità, libertà, rappresentanza, efficacia, equità.

1. Alla Procedura di Conciliazione possono far ricorso i singoli consumatori, Clienti delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, che hanno acquistato, precedentemente al 24.12.03, titoli obbligazionari Parmalat attraverso il Gruppo Sanpaolo IMI (composto da: IBSPT, Banco Napoli, CARIPARO, CARISBO, Banca dell'Adriatico, CARIVE, CariFrVG, FIDEURAM).

2. Non sono ammessi alla procedura, le società di qualsiasi tipo, coloro che abbiano acquistato i titoli attraverso il sito internet delle banche del Gruppo, coloro che abbiano acquistato i titoli attraverso banche o i promotori finanziari al di fuori del Gruppo Intesa Sanpaolo.

3. La controversia in sede conciliativa viene discussa e decisa all'interno di apposite Commissioni di Conciliazione (di seguito Commissioni), supportate da una Segreteria Tecnica (di seguito Segreteria) secondo equità e sulla base di criteri di valutazione concordati con le Associazioni dei Consumatori ed esplicitati all'interno del Regolamento.

4. La composizione delle Commissioni è stabilita in modo paritetico fra rappresentanti delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e le Associazioni dei Consumatori.

5. L'esame da parte della Commissione avviene caso per caso e, laddove sussistano le condizioni, verrà formulata una proposta transattiva.

6. Nel caso in cui la proposta venga accettata dal Cliente la Conciliazione ha esito positivo e la controversia si intende risolta definitivamente con conseguente rinuncia a ogni diritto e azione.

7. In caso di esito negativo del tentativo di Conciliazione ciascun Cliente rimarrà naturalmente libero di ricorrere a tutte le iniziative che riterrà più opportune per tutelare i propri interessi.

8. Il Cliente può revocare la propria domanda di adesione alla procedura fino a quando il suo caso non sia pervenuto all'esame della Commissione.

Accesso alla procedura.

Il Cliente ha accesso gratuito alla Procedura di Conciliazione.

Per accedere alla procedura è necessario compilare apposita domanda da consegnare presso le filiali delle banche del Gruppo. Il mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l'inammissibilità alla Procedura di Conciliazione.

La domanda potrà essere presentata a partire dal 7.04.2008 e non oltre il 30.06.2008, salvo proroga decisa concordemente fra il Gruppo Intesa Sanpaolo e le Associazioni dei Consumatori.

Il Cliente può presentare domanda di accesso alla Procedura di Conciliazione anche attraverso una Associazione dei Consumatori a sua scelta fra quelle firmatarie del presente Regolamento.

Il Cliente, nel presentare la domanda presso la filiale, può indicare l'Associazione dei Consumatori, tra quelle firmatarie, da lui prescelta per la discussione del suo caso all'interno della Commissione.

La domanda e il Regolamento saranno reperibili anche presso le filiali delle banche del Gruppo, presso le Associazioni dei Consumatori firmatarie, oppure scaricabili dal sito internet www.intesasanpaolo.com e dai siti internet delle banche del Gruppo.

La presentazione della domanda comporta per il Cliente l'adesione integrale ai principi e alla procedura contenuti nel presente documento.

Il Cliente che presenta domanda di Conciliazione rinuncia espressamente all'eventuale reclamo già presentato alla banca e potrà riproporlo in caso di esito negativo.

Il Cliente che presenta domanda di Conciliazione, ove abbia precedentemente inviato istanza al Conciliatore Bancario, deve informare tale organismo di aver presentato la richiesta di Conciliazione e chiedere la sospensione dell'azione.

Il Cliente e la banca rinunciano ad avvalersi dell'eventuale decisione del Conciliatore Bancario emanata successivamente all'accettazione della proposta transattiva.

Il Cliente è ammesso alla Procedura di Conciliazione anche nel caso in cui avesse già avviato una causa civile nei confronti delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo: in tal caso il Cliente e la banca si impegnano, compatibilmente con la normativa vigente, a richiedere un congruo rinvio della causa. In caso di impossibilità di chiedere o ottenere il rinvio, il Cliente e la banca si impegnano a non avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta successivamente all'accettazione della proposta transattiva.

La Commissione di Conciliazione.

Sono istituite 5 Commissioni competenti per le seguenti aree territoriali:

- Commissione 1: Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna)
- Commissione 2: Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria)
- Commissione 3: Lombardia
- Commissione 4: Sud (Puglia, Basilicata, Sicilia, Campania, Calabria)
- Commissione 5: Centro (Lazio, Toscana, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise, Marche)

Le Commissioni 1 e 2 con sede a Torino, la Commissione 3 a Milano, le Commissioni 4 e 5 a Roma.

Il compito delle Commissioni è quello di esaminare le singole domande, discuterle e formulare una proposta, secondo equità, in base ai criteri di valutazione più avanti esposti.

Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche, le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi riservate e saranno trattate esclusivamente per le finalità relative alla procedura conciliativa.

I Clienti che, all'atto della domanda, avessero specificato l'Associazione deputata alla discussione del proprio caso, avranno la propria domanda inserita nelle sessioni di lavoro in cui è prevista la presenza di tale Associazione.

La Commissione territorialmente competente è quella della filiale presso la quale il Cliente è solito operare sul deposito amministrato.

E' fatta salva la possibilità, da parte della Segreteria che assegna i casi per competenza territoriale, di poter disporre la discussione in altra Commissione qualora il flusso delle domande generi uno squilibrio di attività o qualora sia richiesto dai rappresentanti delle Associazioni.

La Segreteria Tecnica.

E' istituita la Segreteria delle Commissioni con compiti amministrativi, di coordinamento dei lavori e controllo del corretto svolgimento della procedura.

Ad essa pervengono tutte le richieste inoltrate dai Clienti attraverso filiali e Associazioni dei Consumatori.

Compiti della Segreteria:

- valutare la ricevibilità formale delle domande in base al presente Regolamento,
- verificare l'esistenza di eventuali reclami o cause,
- informare il Cliente della data di discussione del caso,
- ricevere dalle Commissioni gli esiti delle sedute dandone informazione alle filiali e al Cliente, inviando a quest'ultimo le necessarie istruzioni per l'accettazione della proposta.

La Procedura.

La Procedura di Conciliazione si intende instaurata all'atto del ricevimento della domanda del Cliente da parte della banca.

La Segreteria, ricevute le domande, ne valuta l'accogliibilità in base al Regolamento, comunicando e motivando al Cliente l'eventuale diniego.

Verificata l'esistenza di eventuali cause preesistenti sul caso in esame, la Segreteria chiede al Cliente di presentare, laddove possibile, un rinvio alla prima udienza utile e fino alla fine del processo conciliativo.

Valutato il caso secondo i criteri condivisi nel Regolamento la Commissione formula l'eventuale proposta transattiva, la invia alla Segreteria che la trasmette in originale al Cliente e in copia alla filiale interessata, indicando altresì al Cliente di presentarsi, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, presso la filiale di riferimento per accettarla formalmente mediante sottoscrizione della copia. Se il Cliente non si sarà presentato entro tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore dimostrate, la proposta si intenderà automaticamente rifiutata.

Nel caso in cui il Cliente accetti la proposta transattiva della Commissione la Conciliazione ha esito positivo, la controversia si intende quindi risolta in modo definitivo con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione nei confronti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

In caso di accettazione la somma viene liquidata al Cliente attraverso accredito su c/c al netto delle ritenute di legge entro 30 giorni dalla firma.

La filiale, raccolta la firma di accettazione ed eseguito il rimborso, invia copia dell'atto firmato e del pagamento alla Segreteria.

La mancata accettazione della proposta da parte del Cliente non costituisce precedente vincolante per la banca, né può essere invocato o prodotto a danno della banca stessa.

Il Cliente che per qualsiasi motivo decidesse di revocare la propria adesione alla procedura dovrà comunicarlo a mezzo raccomandata A.R. alla Segreteria prima della discussione del caso, indicando il numero di pratica.

Criteri di valutazione.

Le Commissioni determineranno l'ammissibilità e l'entità dell'eventuale rimborso sulla base dei seguenti criteri:

- Professione
- Comportamento d'investimento
- Coerenza con il profilo di rischio
- Tipologia del titolo
- Ruolo svolto dalla banca
- Informativa fornita

A titolo esemplificativo, saranno esclusi dal rimborso i Clienti che, operando in settori che comportano la conoscenza dei mercati finanziari o aventi responsabilità manageriali in qualsiasi tipo di azienda, risultino oggettivamente in possesso di competenze professionali tali da rendere consapevole la scelta di acquisto.

Saranno inoltre esclusi dal rimborso i Clienti che abbiano nel tempo dimostrato un comportamento di investimento speculativo o aggressivo, che sarà valutato secondo la combinazione di tipologia dei prodotti acquistati e frequenza di movimentazione del portafoglio.

Saranno esclusi dal rimborso i Clienti il cui profilo di rischio risultava coerente con l'ammontare di titoli presenti in portafoglio al momento dell'acquisto.

La Commissione valuterà inoltre la tipologia del titolo acquistato, la presenza o meno del rating ufficiale della società emittente, il ruolo svolto dalla banca (intermediario o collocatore).

La Commissione valuterà il grado dell'eventuale inadeguatezza dell'informativa fornita al Cliente al momento dell'acquisto.

Laddove sussistano le condizioni per il rimborso, al Cliente verrà riconosciuto fino ad un massimo del 60% dell'importo, valutato sulla differenza fra l'investimento iniziale e quanto già recuperato (valore medio dei titoli – azioni e warrant – ricevuti in concambio).

Nei casi di comprovata situazione di disagio economico tale importo potrà essere elevato fino al 100% della valutazione.

In generale, ai tavoli di lavoro sarà adottato il criterio guida della flessibilità nell'esame delle singole posizioni, anche alla luce dell'esperienza maturata e del principio generale di equità.

Per ulteriori informazioni.

Per ogni richiesta di approfondimento la invitiamo a contattare la Sua filiale o il numero verde 800.303.306 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 9 alle 15.

Associazioni dei consumatori aderenti all'iniziativa

ACU
02 6615411 www.acu.it

CODACONS
06 3724971 www.codacons.it

ADICONSUM
06 44170243 www.adiconsum.it

CODICI
06 5571996 www.codici.org

ADOC
06 45420928 www.adoc.org

CONFCONSUMATORI
0521 230134 www.confconsumatori.com

ADUSBEF
06 4818632 www.adusbef.it

CTCU
0471 975597 www.centroconsumatori.it

ALTROCONSUMO
02 668901 www.altroconsumo.it

FEDERCONSUMATORI
06 42020755 www.federconsumatori.it

ASSOUTENTI
06 6833617 www.assoutenti.it

LEGA CONSUMATORI
02 48303659 www.legaconsumatori.it

CASA DEL CONSUMATORE
02 76316809 www.casadelconsumatore.it

MOVIMENTO CONSUMATORI
06 4880053 www.movimentoconsumatori.it

CITTADINANZATTIVA
06 36718555 www.cittadinanzattiva.it

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
06 4881891 www.mdc.it

UNIONE NAZ. CONSUMATORI
06 3269531 www.consumatori.it